



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>87</u> del registro data <u>05/12/2017</u>	Conferimento incarico legale all'Avv. Pietro Bisconti per la difesa dell'ente nell'atto d'appello davanti la Corte d'appello di Palermo proposto dalla ditta Antona Lillo avverso la sentenza n. 832/2017 del Tribunale di Agrigento. Approvazione schema del disciplinare.
--	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque, del mese di dicembre, dalle ore 11:30 e ss., nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

LA GIUNTA MUNICIPALE

si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
SCALIA Caterina	Sindaco		
SCHEMBRI VOLPE Francesco	Vice Sindaco		
ZAMBITO Antonino	Assessore		<input checked="" type="checkbox"/>
PIAZZA Salvatore Giuseppe	Assessore		

Assessori assegnati per statuto: 4; in carica: 4.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Simona Maria Nicastro, con funzioni consultive, referenti e di assistenza ai sensi dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco Geom. Caterina Scalia, la quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

PROPOSTA

Premesso che:

- con delibera n. 46 del 23/05/2013 la G.M. aveva proceduto a:
 - autorizzare il Sindaco, nella qualità di rappresentante legale dell'ente, a costituirsi in giudizio per proporre azione davanti l'A.G. per la declaratoria di nullità e/o risoluzione del contratto e/ rescissione e/o recesso e/o revoca del contratto rep. 205/2007 del 19/05/2007, relativo all'affidamento alla ditta Antona Lillo della concessione per l'esercizio, la ristrutturazione, l'ammodernamento tecnologico e la gestione degli impianti della pubblica illuminazione;
 - conferire, a tal fine, l'incarico della difesa dell'ente all'Avv. Pietro Bisconti, del foro di Palermo, con studio in via Sammartino n. 45, approvando il relativo schema del disciplinare d'incarico;
- con successiva delibera n. 137 del 30/12/2014 la G.M. aveva conferito l'incarico al predetto professionista per il recupero di somme indebitamente versate e per la totale definizione del rapporto contrattuale;
- il Tribunale di Agrigento, con la sentenza n. 832/2017, accogliendo le domande dell'ente, parte attorea:
 - ha accertato e dichiarato l'inefficacia della risoluzione di diritto conseguente alla diffida ad adempiere intimata dalla ditta Antona Lillo, parte convenuta, in data 10/09/2013;
 - ha condannato il comune a pagare in favore della ditta Antona Lillo la somma di € 9.217,60, oltre interessi legali sino al soddisfo, quale competenze⁴ dovute alla stessa;
 - ha rigettato ogni altra domanda;

Vista la nota, pervenuta via PEC in data 10/07/2017, con l'Avv. Pietro Bisconti, considerato che il Tribunale di Agrigento con la sentenza n. 832/2017 ha omesso di pronunciarsi sulla domanda spiegata dal comune "... che la ditta Antona ha receduto unilateralmente dal contratto del 19/05/2007 (Rep. 205/2007), registrato ad Agrigento il 06/06/2007", ciò che potrebbe costituire un'occasione per la controparte per presentare, sia pure infondatamente, rivendicazioni, suggeriva di proporre appello avverso la sentenza de qua allo scopo di anticiparne le mosse;

Visto l'atto di appello, notificato in data 15/11/2017 ed acquisito al n.7765 del protocollo dell'ente in data 21/11/2017, proposto dalla ditta Antona Lillo per:

- *dichiarare che la prefata sentenza n. 832/2017 vada parzialmente riformata e, per l'effetto, ritenere e dichiarare legittima la risoluzione contrattuale dichiarata unilateralmente dalla ditta Antona Lillo .. o in subordine dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.;*
- *ritenere e dichiarare che è fondata la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla ditta Antona e per l'effetto condannare il comune di Montallegro a pagare la complessiva somma di € 2.541.612,00 per risarcimenti e per lucro cessante;*

Ritenuto doveroso di costituirsi in giudizio e di autorizzare il Sindaco, quale rappresentante legale dell'ente, a resistere nel ricorso in appello al fine di consentire la difesa del Comune, atteso che la mancata costituzione esporrebbe l'ente a danni certi e gravi per il mancato esercizio della difesa;

Ritenuto opportuno e conveniente per l'ente di conferire l'incarico legale della difesa allo stesso Avv. Pietro Bisconti, perché questi già conosce a fondo la vertenza ed ha bene operato in sede di primo giudizio;

G.M. _____/17 "Conferimento incarico legale all'Avv. Pietro Bisconti per la difesa dell'ente nell'atto d'appello davanti la Corte d'appello di Palermo proposto dalla ditta Antona Lillo avverso la sentenza n. 832/2017 del Tribunale di Agrigento."

Visto l'art. 9 della legge n. 27/2012 di conversione del D.L. n. 1/2012 (c.d. Decreto Monti sulle liberalizzazioni);

Visto l'art. 13 della legge 23/12/2012, n. 247, che disciplina il conferimento degli incarichi legali e i relativi compensi;

Visto il D.M. n. 55 del 10/03/2014 con cui sono stati modificati e aggiornati i parametri ministeriali di riferimento per le liquidazioni giudiziali dei compensi professionali di cui alla legge 27/2012;

Considerato che la normativa vigente privilegia sempre l'accordo tra le parti, in difetto del quale, per la determinazione del compenso, anche i privati possono fare riferimento ai parametri di cui al predetto D.M. n. 55/2014;

Visto l'art. 17 del D.lgs n. 50/2016, in cui sono previste ed elencate le esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi, tra le quali rientrano gli incarichi legali (comma 1, lettera d);

Visto, altresì, l'art. 4 del D.lgs 50/2016 per il quale l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Dato atto che in questo ente non è stato ancora approvato un apposito regolamento per l'affidamento degli incarichi legali;

Richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, V sex. N. 2730 dell'11/05/2012, con la quale si sancisce l'idoneità del conferimento del singolo incarico di assistenza legale in un giudizio come "non giacente" ad una procedura concorsuale di tipo selettivo perché ritenuta incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, considerando l'attività professionale della difesa legale e rappresentanza dell'ente quale prestazione d'opera non soggiacente all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa concorsuale;

Atteso, pertanto, che l'incarico della rappresentanza e patrocinio giudiziale, conferito con il presente provvedimento, è volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di tutela giudiziale dell'ente nella vertenza da qua e viene conferito in virtù della fiducia riposta nel legale per lo svolgimento delle migliori prestazioni a garanzia dell'interesse pubblico;

Dato atto che il conferimento dell'incarico avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Sentito per le vie brevi l'Avv. Pietro Bisconti che si è dichiarato disposto ad assumere l'incarico della difesa dell'ente nel ricorso di che trattasi per il compenso di € 7.130,00 per onorario, oltre IVA CPA e spese generali, così per un importo complessivo di € 9.046,54;

Visto il disciplinare d'incarico, all'uopo predisposto ed allegato alla presente come parte integrante sostanziale, in cui sono indicati i termini, l'onorario e le modalità di svolgimento dell'incarico;


Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario;

Ritenuta l'urgenza di dare corso al presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Addì, 4 dicembre 2017

Il Sindaco

Geom. Caterina Scalia



^^^^^^

Sulla presente proposta hanno formulato i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, e dell'art. 147-bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Addi, 04/12/2017

IL TPO DEL SETTORE I
Dott. Salvatore Chiara



REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Visto il predetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.lgs 267/000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012.

Addi, 04/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F. To Dott. Domenico Indelicato

.....
LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

Vista ed esaminata l'allegata proposta, che qui si intende integralmente riportata senza aggiunta né modifiche;

Dato atto che sulla stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sono stati espressi i prescritti **pareri favorevoli** sia in ordine alla regolarità tecnica, da parte del TPO del Settore I, sia in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria, da parte del TPO del Settore II Servizio Finanziario;

Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;

Visto il vigente O.R.EE.LL. e lo Statuto comunale.

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

di approvare la parte narrativa e motivazionale ed il dispositivo della proposta testè esaminata, che qui s'intendono integralmente riportati e per l'effetto di:

1. autorizzare il Sindaco, nella qualità di rappresentante legale dell'ente, a costituirsi in giudizio per resistere nel ricorso in appello avanti la Corte di Appello di Palermo proposto dalla ditta Antona Lillo avverso la sentenza n. 832/2017 del Tribunale di Agrigento;
2. conferire all'Avv. Pietro Bisconti, del foro di Palermo, con studio in via Sammartino n. 45, l'incarico legale della difesa dell'ente nella controversia suddetta;
3. approvare lo schema del disciplinare, al tal uopo predisposto ed allegato alla presente come parte integrante sostanziale, in cui sono indicati i termini, l'onorario e le modalità di svolgimento dell'incarico;

G.M. ___/17 "Conferimento incarico legale all'Avv. Pietro Bisconti per la difesa dell'ente nell'atto d'appello davanti la Corte d'appello di Palermo proposto dalla ditta Antona Lillo avverso la sentenza n. 832/2017 del Tribunale di Agrigento."



4. determinare, in accordo con il legale incaricato, in € 7.130,00 l'onorario da corrispondere, oltre IVA CPA e spese generali, così per un importo complessivo di € 9.046,54;
5. dare atto che il conferimento dell'incarico avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
6. imputare la spesa derivante dalla presente nel seguente modo, trattandosi di spesa esigibile nei prossimi esercizi finanziari:
 - quanto ad € 4.046,54 al cap. 1058, missione 1, programma 2, del bilancio di previsione esercizio 2018, denominato "Spese per liti, arbitraggi e consulenze", che presenta la necessaria disponibilità;
 - quanto alla rimanente parte di € 5.000,00 al medesimo capitolo dell'esercizio 2019;
7. incaricare il Dirigente del Settore I Servizio Affari Generali di adottare gli atti gestionali inerenti e conseguenti.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,
LA GIUNTA COMUNALE
considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.

=====

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

Geom. Caterina Scalia

Caterina Scalia

L'ASSESSORE ANZIANO

Schembri Volpe Francesco

Schembri Volpe Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Simona Maria Nicastro

Simona Maria Nicastro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

attesta

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune, e viene pubblicato per estratto, altresì, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come integralmente sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 11/2015.

Addì,

L'Addetto alla pubblicazione sull'albo on line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 05/12/2017 :

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).

Dalla residenza municipale, li 05/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Simona Maria Nicastro